Pubblicato il 09/07/2021

N. 08158/2021 REG.PROV.COLL. N. 03256/2021 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3256 del 2021, proposto da

Elisabetta Perrone, Elisabetta Perrone, Alessio Renzi, Antonia Ricchiuti, Caterina Stasio, Daniele Tramacere, Maria Vozella, rappresentati e difesi dall'avvocato Catia Di Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Concorso - Asl Rm 2 non costituito in giudizio;

nei confronti

Marianna Bonanni, Carmela Gentile non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione d'idonea misura cautelare

- Per quanto di ragione, della **graduatoria** della prova pratica pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL Roma 2 in data 1/02/2021 e della medesima **graduatoria** pubblicata nuovamente (sempre sul sito web) in "errata corrige" in data 3/02/2021– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse contenente l'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.33 posti da Dirigente Psicologo disciplina Psicologia Clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6", pubblicato (per estratto) nella G.U. n.43 del 31/05/2019 e sul BURL n.42 del 23/05/2019, nella parte in cui "non ammette" gli odierni ricorrenti all'orale e li esclude dal Concorso (doc.1),
- per quanto di ragione, del "foglio illustrativo" consegnato ai candidati del concorso il 13/01/2021 durante lo svolgimento della prova pratica del Concorso, nella parte in cui contiene "nuovi e diversi" criteri di valutazione e di svolgimento della prova rispetto a quanto previsto dal Bando (doc.2);
- per quanto di ragione, del verbale n.6 della prova pratica del concorso svolta in data 13/01/2021 (la mattina e il pomeriggio), recentemente conosciuto a seguito di istanza di accesso del 22/01/2021 (doc.3);
- per quanto di ragione, dei verbali degli estremi ignoti in cui la Commissione di Concorso ha introdotto "nuovi e diversi" criteri di valutazione e "nuove modalità" di svolgimento della prova pratica e quelli in cui la stessa ha approvato il foglio illustrativo e il questionario da sottoporre ai candidati alla prova pratica;
- per quanto di ragione, della deliberazione n.1741 del 9/08/2019 con cui è stata nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del concorso per la copertura di n.33 posti da Dirigente Psicologo (doc.4);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'istanza di accesso del 22/01/2021 e comunque lesivo dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso collettivo le parti hanno contestato i criteri valutativi adottati dalla Commissione del concorso di cui in epigrafe nella parte in cui la stessa ha sostituito la previsione minima per superare la prova da 21/30 a 22/30.

In particolare i ricorrenti hanno contestato ed evidenziato l'asserita contraddizione tra la previsione del bando e la procedura utilizzata dalla Commissione che ha statuito, per la prova pratica, 15 quesiti, assegnando a ciascuna risposta esatta 2 punti, senza alcuna penalizzazione rispetto a risposte errate, multiple o non date, così che la prova poteva essere superata con l'attribuzione di punti 22, in asserito contrasto con la previsione del bando che, di contro, prevedeva il punteggio minimo di almeno punti 21/30.

Ciò ha costituito, per i ricorrenti, una violazione di legge, in quanto derogatoria della previsione del bando.

La tesi non può essere condivisa.

Il mero dato formale indicato nel bando deve essere, adeguatamente declinato nel concreto contesto concorsuale.

In altri termini, nella presente vicenda non vi è stata alcuna deroga alla previsione del bando, quanto, piuttosto, un suo adattamento alle esigenze di tempestività e rapida definizione della procedura concorsuale

Le scelte svolte dalla Commissione nell'adozione del criterio di valutazione non sono contrarie alla previsione del bando ed alla legge primaria perché le stesse non risultano illogiche, ovvero arbitrariamente discriminanti, anzi, in considerazione del dato letterale delle indicate previsioni normative, potevano essere legittimamente adottate dalla Commissione di concorso.

Nel caso di specie la Commissione ha utilizzato e predisposto una procedura che, in buona sostanza, ha tradotto l'originaria previsione numerica secondo obiettivi parametri logici conseguenti alla scelta discrezionale e razionale di formulare quindici quesiti, valutando le sole risposte esatte.

Invero, la questione deve essere esaminata tenendo conto che la previsione normativa di cui all'articolo 14 del DPR 487/94 e dei criteri di valutazione indicati nel bando, prevedono la sufficienza nella prova espletata con il raggiungimento della valutazione minima di "almeno" 21/30.

Pertanto, ciò che assume, nella presente questione, valenza dirimente, non è tanto il punteggio minimo che la previsione del bando, mutuando, come detto, la previsione normativa, ha individuato in almeno 21 punti, quanto piuttosto il fatto che ciascun candidato sia posto nella possibilità di ottenere, nella specifica prova, il massimo punteggio di 30 punti.

In altri termini la norma utilizzando l'avverbio: almeno, ha consentito alla Commissione di adottare anche criteri valutativi più rigidi e superiori ai 21 punti, mentre risulta intangibile e non modificabile il punteggio massimo di 30 punti.

Ora, il criterio adottato dalla Commissione risulta contrario alla previsione della lex specialis solo con riferimento ad una mera lettura formale della previsione del bando, proprio perché il dato sostanziale, declinato con il criterio utilizzato dalla Commissione, invero non comporta alcun reale pregiudizio per i candidati i quali, per superare la prova, devono fornire 11 risposte esatte sulle quindici proposte.

Si tratta di una scelta, come detto, discrezionale della p.a., che non incide sulla sostanza della valutazione e che non contrasta, secondo il Collegio, dalla previsione del bando.

Tale criterio non risulta neppure discriminatorio, atteso che la positiva valutazione deve collegarsi a undici risposte esatte, né era possibile conseguire, in relazione ai parametri adottati, un diverso punteggio positivo che non fosse quello superiore ai 20 punti.

Infatti, anche ai fini della speditezza del procedimento concorsuale, l'adozione di un diverso criterio di valutazione avrebbe dovuto comportare, oltre all'aumento dei quesiti, un diverso è più articolato canone di valutazione che avrebbe pregiudicato la celerità del procedimento.

Con riferimento invece alle domande oggetto di contestazione, il Collegio osserva.

I ricorrenti, in merito, hanno proposto un ricorso collettivo.

E' principio giuridico pacifico e consolidato che tale evenienza processuale, costituisce una eccezione alla ordinaria azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi, proprio perché la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, necessita che vi sia una completa identità di situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, nonché l'assenza di conflitti di interessi tra gli stessi ricorrenti.

In altri termini la domanda giudiziale deve essere identica nell'oggetto e gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto, infine devono essere censurati per gli stessi motivi.

A ciò deve aggiungersi l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri (Consiglio di Stato sez. IV, 27/01/2015 n.363).

Nel caso di specie i candidati hanno contestato le dieci risposte ritenute errate, come rappresentato nello schema riprodotto nel ricorso, rispetto alle 15 previste nel test.

In particolare, emerge che tutti i ricorrenti hanno fornito diverse risposte ritenute errate, senza che vi sia neppure una riposta, ritenuta errata, comune a tutti i ricorrenti.

Ebbene, è di tutta evidenza che l'accoglimento di una o più censure relative alle indicate domande comporterebbe, conseguentemente, un pregiudizio per il candidato che, invece, ha fornito, sulla medesima domanda, la risposta ritenuta esatta.

Ne consegue che, sotto tale profilo, sussiste un palese conflitto di posizione tra i candidati, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Pertanto il ricorso, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere, in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 202, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Roberto Vitanza IL PRESIDENTE Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO